



COMUNE DI LATTARICO

P R O V I N C I A D I C O S E N Z A

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475

I L S I N D A C O

Ordinanza a Carattere Contingibile e Urgente n. 261 del 28/11/2020

(ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni)

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | Emergenza covid-19. Calendario di ripresa delle attività didattiche in presenza <i>Ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità pubblica</i> |
|----------------|---|

I L S I N D A C O

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri (DCM) del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Viste le DCM del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, e la DCM del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 7 ottobre 2020, con le quali è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia per la diffusione del COVID- 19.

Visti i Decreti Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*», 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*».

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 12 maggio 2020, del 17 maggio 2020, del 18 maggio 2020, del 11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020, del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020.

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute del 30/06/2020, del 09/07/2020, del 16/07/2020, del 24/07/2020, del 11/08/2020, del 12/08/2020, del 16/08/2020, del 21/09/2020, del 25/09/2020, del 07/10/2020, del 04/11/2020, del 27/11/2020.

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria (OPGR) n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 del 8 marzo 2020, n.4 del 10 marzo2020, n.5 del 11 marzo2020, n.7 del 14 marzo 2020, n.12 del 20marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 20 del 27 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020, n. 29 del 13 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile2020, n. 35 e 36 del 24 aprile 2020, n. 37 del 29 aprile 2020, n. 38 del 30 aprile 2020, n. 40 del 6 maggio 2020, n. 41 del 9 maggio 2020, n. 42 del 15 maggio 2020, n. 43 del 17 maggio 2020, n. 44 del 18 maggio 2020, n. 46 del 27 maggio 2020, n. 49 del 3 giugno 2020, n. 50 del 11 giugno 2020, n. 51 del 13 giugno 2020, n. 53 del 2 luglio 2020, n. 55 del 16 luglio 2020, n. 57 del 24 luglio 2020, n. 58 del 6 agosto 2020, n. 59 del 9 agosto 2020, n. 60 del 12 agosto 2020, n. 63 del 21 agosto 2020, n. 65 del 8 settembre 2020, n. 68 del 26/09/2020, n. 73 del 15/10/2020, n. 79 del 23/10/2020, n. 80 del 25/10/2020, n. 84 del 07/11/2020, n. 85 del 10/11/2020, n. 87 del 14/11/2020.



COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475

IL SINDACO

Viste le Ordinanze Sindacali a Carattere Contingibile ed Urgente (OS) n. 5 del 05/03/2020, n. 6 del 08/03/2020, n. 10 del 11/03/2020, n. 18 del 19/03/2020, n. 19 del 20/03/2020, n. 30 del 03/04/2020, n. 41 del 14/04/2020, n. 62 del 27/04/2020, n. 64 del 03/04/2020, n. 65 del 30/04/2020, n. 66 del 04/05/2020, n. 73 del 06/05/2020, n. 80 del 11/05/2020, n. 86 del 17/05/2020, n. 101 del 27/07/2020, n. 104 del 16/08/2020, n. 110 del 18/09/2020, n. 112 del 26/09/2020, n. 116 del 13/10/2020, n. 121 del 19/10/2020, n. 123 del 22/10/2020, n. 124 del 27/10/2020, n. 163 del 03/11/2020, n. 218 del 12/11/2020.

Richiamata l'OS n. 218 del 12/11/2020 ad oggetto «*Sospensione delle Attività Didattiche in Presenza, per le scuole di ogni ordine e grado, per motivi precauzionali. Ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità pubblica*», esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata disposta la sospensione, in via precauzionale, delle attività didattiche in presenza, presso tutti i plessi comunali (inclusi gli asili nido) con decorrenza immediata e fino a tutto il 22/11/2020.

Richiamata l'OPGR n. 87 del 14/11/2020 ad oggetto «*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio regionale*», esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata disposta, sull'intero territorio regionale, la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, fino a tutto il 28 novembre 2020.

Richiamata, altresì, l'OS n. 237 del 20/11/2020 ad oggetto «*Sospensione delle Attività Didattiche in Presenza, per le scuole di ogni ordine e grado, per motivi precauzionali - PROROGA. Ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità pubblica*», esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata disposta la proroga delle suddette disposizioni fino a tutto il 28/11/2020, in combinato disposto con quanto emanato a livello regionale.

Rilevato che, come da disposizioni dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 27/11/2020, dal 29/11/2020 per la Calabria si applicano le disposizioni dell'art. 2 del DPCM 3 novembre 2020 e non più quelle di cui all'art. 3 dello stesso decreto, per cui la Regione è stata declassificata a cd. zona "arancione"

Atteso che non si rilevano all'interno della popolazione scolastica comunale, così come in tutto il comprensorio, particolari situazioni di contagi diffusi e di rischio elevato.

Considerato, che a seguito di un coordinamento con la Direzione Scolastica, e con i rappresentanti del corpo docenti e del corpo genitoriale, valutate anche la situazione epidemiologica dei contagi nel comprensorio e nella popolazione scolastica, si è ritenuto di consentire la graduale ripresa delle attività scolastiche in presenza, inizialmente per gli asili nido e le scuole dell'infanzia, e successivamente, per le scuole primarie e secondarie di primo grado.

Sentito il parere del competente Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere ad adottare apposito provvedimento in attuazione di quanto sopra considerato, per la calendarizzazione della ripresa delle attività didattiche in presenza nei plessi comunali.

Accertato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale.

Visto il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5 che statuisce: «*in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*».

Ritenuto di procedere.

Sentiti i Settori Comunali interessati.

Viste le disposizioni regolamentari vigenti in materia.

Visto il Regolamento Comunale per l'ordinamento generale dei servizi e degli uffici.

Visto lo Statuto Comunale.

Sentiti i Settori Comunali interessati.



COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475

IL SINDACO

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del DL 25 marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra richiamate.

ferma restando la piena applicazione delle misure vigenti, ampiamente richiamate, nazionali in combinato disposto con quelle regionali e comunali, in materia di contenimento del rischio di diffusione del virus

ORDINA

*per quanto espresso in narrativa, che qui si intende riportato
quale parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza*

1. La ripresa delle attività didattiche in presenza secondo il seguente calendario:

- a) da giorno 30 novembre, presso gli asili nido e le scuole dell'infanzia;
- b) da giorno 2 dicembre, presso le scuole primarie;
- c) da giorno 9 dicembre, presso le scuole secondarie di primo grado.

AVVISA

2. Restano efficaci e vigenti tutte le misure dai vigenti provvedimenti licenziati dal Governo, nonché le misure previste nelle Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, e nelle Ordinanze Sindacali emanate sempre in materia COVID-19.
3. Affinché vengano rispettate pedissequamente le disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti in tema di contrasto e contenimento dell'epidemia da COVID-19.

AVVERTE

4. Il Corpo di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine territorialmente competenti sono incaricate della garanzia del rispetto dell'osservanza di quanto specificamente disposto con la presente ordinanza.
5. La gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell'art. 438 del Codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e contagiosa caratterizzata da un'elevata incontrollata capacità di diffusione.
6. Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dai provvedimenti vigenti su ampiamente richiamati, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» ove il fatto non costituisca più grave reato.
7. Fatto salvo quanto al precedente punto, in caso di inosservanza della presente ordinanza si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., salvo che il fatto costituisca più grave reato ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

INFORMA

8. Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria ovvero, in alternativa, entro centoventi giorni dalla suddetta pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

9. L'immediata Esecutività del presente provvedimento e la sua efficacia fino alla data indicata al punto 1.
10. Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune, accessibile dal portale web dell'Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata a:



COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475

IL SINDACO

- a) alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza;
- b) all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
- c) Al Dirigente Scolastico;
- d) Ai Responsabili del Settore Tecnico;
- e) Al Comando Polizia Municipale;
- f) Al Comando Carabinieri Lattarico;
- g) Al Responsabile delle Pubblicazioni.

Lattarico, 29/11/2020



IL SINDACO

(f.to) Antonella Blandi

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa e ai sensi della legge n. 69/2009, è pubblicato sull'albo pretorio on-line, accessibile dal portale web del Comune www.comune.lattarico.cs.it per quindici giorni consecutivi.

n. 1078 del 29/11/2020



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

(f.to) Rocco Corrado

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico ai fini della pubblicazione sul sito web Istituzionale Comunale, del Documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti dell'Ufficio Preposto, ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.

Lattarico, 29/11/2020

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso d'Ufficio.

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(f.to) Rocco Corrado

